Rep. N. A0302A/121/2022 del 25/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300D	Codice Settore	A0302A
Classificazione	3.12	Classificazione per materia	03.10.01/2/2019

OGGETTO

Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa per il Consiglio regionale del Piemonte – Ripetizione del servizio per il periodo: 1^ giugno 2022 – 1^ giugno 2023 al Broker Marsh S.p.A.

PREMESSA

Vista la determinazione dirigenziale n. A0302A/146/2019 del 27 maggio 2019 con la quale si affidava il servizio relativo all'incarico di consulenza e assistenza assicurativa per il Consiglio regionale del Piemonte al Broker Marsh S.p.a. con sede in Milano - Viale Luigi Bodio n. 33 – C.F. e P.I. 01699520159 per il periodo di anni tre con l'eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per anni uno e un'eventuale proroga tecnica di 180 giorni ai sensi dell'art. 106 – comma 11 del D.lgs. 50/2016 alle medesime condizioni economiche e contrattuali offerte dal Broker Marsh s.p.a. alla Giunta regionale del Piemonte, per quanto compatibili, in particolare con l'applicazione del ribasso del 7,99% sui premi imponibili delle polizze stipulate dal Consiglio regionale e un ribasso del 2,99% sul premio imponibile delle polizze RCA relative agli eventuali automezzi del Consiglio regionale del Piemonte;

Visto il contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019, stipulato in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale;

Dato atto che il servizio di cui trattasi scadrà il 1^ giugno 2022;

Considerato che l'art. 4 del contratto Rep. N. 6/2019/CR prevede l'eventuale affidamento di servizi analoghi alla Società appaltatrice per ulteriori anni uno;

Preso atto che, a tutt'oggi, Consip S.p.A. non ha stipulato alcuna convenzione relativa all'approvvigionamento di servizi comparabili con quelli oggetto dell'appalto, né detto servizio è rinvenibile su MEPA;

Vista la nota Prot. C.R. n. 0009162/2022 del 4 maggio 2022 con la quale il Consiglio regionale ha richiesto a Marsh S.p.A. la disponibilità alla ripetizione dell'incarico in questione per il periodo 1^ giugno 2022 – 1^ giugno 2023 – agli atti dell'amministrazione;

Evidenziato che Marsh S.p.A. con nota ns prot. n. 00009193/2022 del 4 maggio 2022 pervenuta via PEC, agli atti, ha manifestato la disponibilità ad accettare la ripetizione del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa per il Consiglio regionale del Piemonte per il periodo 1^ giugno 2022 – 1^ giugno 2023;

Ritenuto che persistano le condizioni per continuare ad avvalersi del broker Marsh S.p.A. al fine di supportare gli uffici consiliari nelle attività di valutazione dei rischi a cui è esposta l'Amministrazione e per fornire adeguate soluzioni assicurative, considerando anche che analoga decisione è stata assunta dalla Giunta regionale (determinazione dirigenziale n. 189 del 6 maggio 2022);

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla ripetizione del servizio in questione, ai sensi dell'art. 63 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore del broker Marsh SpA con sede in Milano - Viale Luigi Bodio n. 33 – C.F. e P.I. 01699520159, per un anno e precisamente dal 1^ giugno 2022 al 1^ giugno 2023;

Dato atto che la ripetizione avverrà alle medesime condizioni economiche e contrattuali di cui al contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019;

Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giuseppe Mignosi, dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria;

Evidenziato che sono in corso di attivazione i controlli circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di subordinare l'affidamento del servizio alla condizione risolutiva qualora intervengano cause ostative riconducibili al mancato possesso dei predetti requisiti, nonché del rispetto della clausola di pantouflage;

Rilevato che si procederà alla stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 6/2019/CR mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto, altresì, che la consulenza ed assistenza di Marsh S.p.A. non implicano oneri economici a carico del Consiglio regionale in quanto il Broker subentra automaticamente nella provvigione dell'agente assicurativo e quindi viene remunerato dalle società di assicurazioni, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

Valutato l'importo complessivo annuale stimato delle remunerazioni del Broker in € 3.500,00;

Considerato che Marsh spa dovrà presentare idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto, altresì, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) delle Strutture del Consiglio regionale del Piemonte – Aggiornamento anni 2021-2023, approvato con D.U.P. n. 100 del giorno 27 giugno 2021;

Ritenuto di procedere alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio in questione incaricando, per tutta la durata contrattuale del servizio, il dipendente Dott. Corrado Zanotti – funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale;

Considerato che la specificità dell'attività posta in essere dal broker indirizza la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali secondo la normativa vigente e che il broker al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del cliente necessita di un grado di autonomia operativa ampio che si ritiene possibile ottenere solo attraverso la qualifica di titolare;

Considerato altresì che quanto sopra espresso trova conferma nei provvedimenti emessi dal garante relativamente al "ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi" ed "esonero dall'informativa in ambito assicurativo" (cosiddetta "catena assicurativa") dalla cui valutazione si può inoltre desumere un inquadramento dello stesso broker come titolare autonomo del trattamento;

Dato atto che, in conseguenza di quanto sopra specificato, non si applicano al contratto in questione le disposizioni previste dalla deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del 10 febbraio 2022 (Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 113/2018 "Adempimenti regolamento UE n. 679/2016 'Regolamento generale sulla protezione dei dati personali'");

Considerato che l'affidamento in questione rientra nel cronoprogramma 2022/2023 (acquisti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00) previsto dalla misura 7 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con D.U.P. n. 100 del giorno 27 giugno 2021;

Dato atto, altresì, che l'affidatario, con la stipulazione del contratto, sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal "Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 16/2015, n. 17/2016 e n. 100/2019 pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali";

Visto il CIG Z76368763B;

Tutto cio' premesso,

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

b. vista la l.r. 7/2001;

c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;

d. vista la l.r. 23/2008;

e. vista la D.U.P. n. 117/2011;

f. vista la D.U.P. n. 122/2011;

g. vista la D.U.P. n. 62/2013;

h. Vista la D.C.R. 201-8315 del 20.04.2022;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 66 del 21.04.2022

D E T E R M I N A

1.	di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la ripetizione del servizio relativo all'incarico di consulenza ed assistenza assicurativa a Marsh s.p.a. con sede in Milano - Viale Luigi Bodio n. 33 – C.F. e P.I. 01699520159, per il periodo di un anno e precisamente dal 1^ giugno 2022 al 1^ giugno 2023 e un'eventuale proroga tecnica di 180 giorni ai sensi dell'art. 106 – comma 11 del D.lgs. 50/2016 alle condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019;
2.	di disporre che i premi assicurativi siano liquidati al broker Marsh s.p.a. che dovrà versare il corrispettivo alle Compagnie di assicurazioni, trattenendo le commissioni di propria spettanza;
3.	di procedere alla stipulazione dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019 mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4.	di dare atto che l'Amministrazione consiliare potrà procedere all'affidamento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto sottoponendo il medesimo alla condizione risolutiva nel caso in cui dall'esito delle verifiche, l'affidatario risultasse incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5.	di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Giuseppe Mignosi, dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria;
6.	di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto relativo al servizio in questione incaricando, per tutta la durata contrattuale del servizio, il dipendente dott. Corrado Zanotti – funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale;
7.	di confermare che non si applicano al contratto di cui trattasi le disposizioni inerenti la nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del 10 febbraio 2022;
8.	di confermare, altresì, che il Broker Marsh s.p.a. è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.;
9.	di dare atto che l'assistenza della Marsh s.p.a. non implica oneri economici a carico del Consiglio regionale in quanto il Broker subentra automaticamente nella provvigione dell'agente assicurativo e quindi viene remunerato dalle società di assicurazioni, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.

Elenco allegati:

oggetto	impronta
Atto aggiuntivo contratto	*ca5692fdd5c4042e7010ab2051e21b8607074c156ce244a514ae2de18f02f58b*

Elenco visti (*come separatore utilizzare il punto e virgola*)**:**

TARICCO LUISA; ZANOTTI CORRADO

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile del settore

GIUSEPPE MIGNOSI	**In data:** *2022-05-24 10:47:37.0*

Il responsabile della direzione proponente

MICHELE PANTE'	**In data:** *2022-05-24 15:07:38.0*